



COMUNE DI COSSANO BELBO **(Provincia di Cuneo)**

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 33 del 23/06/2026

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico professionale per la progettazione, DL e contabilità degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della strada comunale S. Anna all'ing. Julian Gazulli di Bra (CN). CIG. BC243FA1BE e CUP. I77H26000220002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025 i territori della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato frane, valanghe, colate detritiche ed esondazione di fiumi, torrenti e rii secondari e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 è stato dichiarato per i territori sopra citati lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo;
- Cossano Belbo ha subito ingenti danni su tutto il territorio comunale ed in particolare il franamento della scarpata in una curva della strada comunale S. Anna;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 11/A1800A/1154 in data 25/05/2026 con la quale è stato riconosciuto a questo Comune un contributo in conto capitale di Euro 40.000,00 per il finanziamento degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della strada comunale s. Anna;

ATTESO che, in considerazione dell'avvenuto affidamento dei lavori, è necessario procedere all'affidamento delle prestazioni tecnico professionali relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, e contabilità dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il personale dell'ufficio tecnico è impegnato nella contabilizzazione e nella rendicontazione dei lavori in corso e che risulta quindi necessario avvalersi di professionista qualificato;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto n. 6395610 in data 16 giugno c.a., nei confronti dell'ing. Julian Gazulli con studio tecnico in Bra (CN), Via Euclide Milano al n. 23;

VISTA l'offerta economica formulata dal professionista interpellato, che si rende disponibile all'esecuzione del servizio in questione a fronte di un corrispettivo di € 3.400,00=, oltre a contributi previdenziali ed all'I.V.A. di legge;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di conferire all'ing. Juljan Gazulli di Bra (CN) l'incarico professionale per la progettazione, D.L. e contabilità per gli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della strada comunale S. Anna, per l'importo di € 3.400,00 (oltre a contributi previdenziali ed IVA di Legge), poiché l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare i lavori di ripristino e la messa in sicurezza della strada comunale S. Anna;
- b) oggetto del contratto è il conferimento dell'incarico professionale per la progettazione, D.L. e contabilità per gli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della strada comunale S. Anna;
- c) la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTA la verifica della regolarità contributiva dell'ing. Juljan Gazulli di Bra (CN) emessa con esito positivo da Inarcassa in data 20/05/2026;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

EVIDENZIATO che per la presente procedura di selezione del contraente, contraddistinta dal Codice identificativo di gara (CIG) BC243FA1BE, non è dovuta alcuna contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della legge n.266/2005 all'Autorità nazionale Anticorruzione subentrata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto da quest'ultima Autorità con propria deliberazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);

DETERMINA

DI AFFIDARE, per quanto esposto in premessa, l'incarico tecnico professionale per la progettazione esecutiva, DL e contabilità degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della strada comunale S. Anna all'ing. Juljan Gazulli di Bra (CN), verso il corrispettivo di € 3.400,00=, oltre a contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 4.313,92 al Codice 10.05.2 (ex voce 8230/172/8) del Bilancio 2026, finanziato per Euro 40.000,00 con il contributo della Regione Piemonte concesso ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 11/A1800A/1154 in data 25/05/2026;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BC243FA1BE e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii

DI TRASMETTERE la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del d.lgs. 267/00, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente
MANZO Luca